

AMBIENTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

ANGELICI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

con decreto commissionale della regione Puglia n. 358 del 21 dicembre 1998 veniva approvato il progetto di «Adeguamento dell'impianto di compostaggio delle frazioni organiche selezionate dei rifiuti urbani» del comune di Taranto. Intervento finanziario per un importo di lire 2.931.000.000: (L'intervento ricade nel territorio di Statte nell'area prospiciente la gravina Gennarini);

con nota prot. 4623/SG del 14 aprile 1999 e nota prot. 11979/SG del 15 ottobre 1999, il responsabile del settore tecnico del comune di Statte, chiedeva al commissario delegato per l'emergenza in materia di rifiuti solidi urbani della regione Puglia, di avere copia degli elaborati di progetto dell'impianto in oggetto, in quanto l'intervento ricade nel territorio comunale di Statte. Con la stessa nota il responsabile Utc denunciava la costruzione di una tubazione interrata — prospiciente la parete laterale della gravina — collegata all'impianto interessato e realizzata in assenza di autorizzazioni da parte del comune di Statte. Alla data odierna, nonostante i solleciti, ancora una risposta in merito non è stata fornita;

l'impianto di che trattasi è ubicato a meno di 200 metri dalla gravina Gennarini. L'articolo 51, punto *h*) della legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980, vieta qualsiasi opera di edificazione all'interno della fascia di 200 metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi, delle gravine. Non si comprende come il comune di Taranto abbia potuto realizzare l'impianto inceneritore in evidente contrasto con la normativa vigente;

il progetto di adeguamento del termovalorizzatore non è stato sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nonostante le leggi in materia lo prevedano;

il comune di Statte non è stato interpellato ad esprimere parere sulla localizzazione dell'impianto di smaltimento degli Rsu sul proprio territorio;

il comune di Massafra, ha approvato il progetto per la realizzazione sul proprio territorio, al confine con il comune di Statte, di un termovalorizzatore della capacità, a ciclo continuo, di circa 1000 tonnellate al giorno di rifiuti. Tale impianto è ubicato in linea d'area a meno di 5 Km dal termovalorizzatore del comune di Taranto;

il comune di Massafra ha approvato nella seduta del consiglio comunale dell'11 agosto 2000 la proposta di emendamento al piano regolatore generale per l'individuazione di una zona D5 (zona a rischio destinata a impianti e depositi insalubri e pericolosi) per un'estensione di circa 50 ha, al confine con il comune di Statte;

queste aree dovranno essere utilizzate presumibilmente per lo smaltimento delle ceneri del previsto termovalorizzatore e di rifiuti pericolosi in genere, non si comprende quindi la necessità di reperire aree per lo smaltimento di rifiuti pericolosi in zone protette quando l'Ilva è stata autorizzata nel territorio di Statte, all'interno dello stabilimento, a realizzare scariche di tipo 2c e 2b;

parte dell'area proposta dall'emendamento ricade in area protetta della regione Puglia con legge regionale 24 luglio 1997 n. 19;

nel territorio di Statte, nelle aree adiacenti a quella proposta dall'emendamento, sono stati presentati alla regione Puglia da parte d'imprenditori locali, progetti di sviluppo turistico rurale, culturale ed ecosostenibile, per la definizione di un accordo di programma che prevede l'occupazione di 100 unità lavorative in fase iniziale e 200 unità lavorative a pieno regime;

una direttiva comunitaria dequalifica i prodotti agricoli provenienti da zone dove insistono impianti di tipo termovalorizzatore;

nel comune di Statte inoltre è prevista l'attivazione della discarica per Rsu del bacino di Taranto 2, in località Gravinola Vecchia, in area limitrofa a quella dell'inceneritore di proprietà del comune di Taranto. Per l'attivazione e la gestione di questa discarica è stata avviata la procedura di formazione di un consorzio tra i comuni di Statte, Martina Franca, Crispiano e Montemesola, con l'esclusione del comune di Taranto che pur invitato alla formazione del consorzio non ha mai risposto in merito;

il comune di Statte ha diffidato il comune di Taranto ad attivare l'impianto d'inceneritore senza aver coinvolto il comune di Statte nelle procedure d'impatto ambientale;

il comune di Massafra a realizzare l'impianto termovalizzatore senza aver coinvolto il comune di Statte nelle procedure d'impatto ambientale;

il comune di Massafra a realizzare discariche di tipo pericoloso a confine con il comune di Statte;

nel territorio di Statte si aggiungono altre attività ad alto rischio ambientale quali: 1) discariche di rifiuti pericolosi, tossici e nocivi all'interno dello stabilimento Ilva; 2) depositi temporanei di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di rifiuti radioattivi della ditta Cemerad e della ditta Euroecology service per cui sono in corso procedimenti da parte della magistratura; 3) discariche utilizzate con procedura d'urgenza dal comune di Taranto per l'emergenza dei rifiuti, in località San Giovanni e Santa Teresa e per le quali è stato concesso un finanziamento per la bonifica dei siti; 4) discariche abusive a cielo aperto sparse nell'intero territorio di materiali tossici e nocivi —:

se non ritenga di intervenire tempestivamente per prevenire il rischio di catastrofe ambientale a seguito delle iniziative prese dai comuni di Taranto e di Massafra ai danni del comune di Statte e attenuare il notevole rischio di degrado ambientale in un'area dichiarata « ad alto

rischio ambientale », ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 di approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto. (5-08414)

Interrogazione a risposta scritta:

PROCACCI. — *Al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la Convenzione di Washington è il trattato internazionale più importante per il controllo del commercio di decine di migliaia di specie di animali e piante;

molte specie in pericolo di estinzione sono protette da questo trattato e quindi la sua corretta applicazione consente di salvaguardare la biodiversità del nostro pianeta;

in Italia si è data applicazione alle norme della Cites con la legge n. 150 del febbraio 1992 e successive modificazioni ma ancora oggi non è stato dato seguito a tutte le azioni previste da questa legge a volte con la motivazione che non vi erano i fondi necessari per attuarle;

i recenti sequestri di due elefanti indiani importati illegalmente nel nostro Paese, oltre alle decine di migliaia di altri animali sequestrati, dimostrano quanto sia opportuno dare un maggior vigore ed impulso alla applicazione di questa Convenzione in Italia —:

quali siano le motivazioni che hanno permesso di togliere al servizio conservazione della natura i fondi appena necessari all'applicazione della Convenzione di Washington e con i quali era possibile fare funzionare l'autorità scientifica e l'autorità di gestione della Cites anche se ai minimi livelli;

quali le motivazioni che non hanno consentito un finanziamento adeguato a queste attività;

quali siano le motivazioni che non hanno consentito di prevedere nuove ri-

sorse finanziarie per le attività di polizia e di controllo del territorio e delle aree doganali svolte dal servizio Cites del Corpo forestale dello Stato, attività di polizia che dovrebbero garantire la corretta e puntuale applicazione delle norme Cites ed il blocco al commercio illegale di specie in pericolo di estinzione. (4-32241)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

il personale dei giubilari e degli assistenti museali è sceso in agitazione e in sciopero per sollecitare il Governo all'adempimento degli impegni presi, nonché dei programmi enunciati nell'accordo sottoscritto in data 13 aprile 2000;

il Ministero per i beni, e le attività culturali ha fatto proficuo ricorso a 2500 unità di personale, assunto a tempo determinato, quali assistenti museali e quali addetti alla vigilanza, in coincidenza con il Giubileo;

l'attività di questo personale precario, che ha acquisito peraltro rapidamente una riconosciuta professionalità, ha consentito e consente le aperture quotidiane di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato, per 11 ore al giorno con ulteriori prolungamenti d'orario fino alle 23 nell'arco temporale giugno-settembre;

siffatte prestazioni hanno creato le condizioni per un molto consistente aumento dei visitatori (17,10 per cento in più nel 2000 rispetto al 1999) e per un incasso parimenti accresciuto fino a circa 65-66 miliardi;

è calcolato in parecchie migliaia di miliardi il totale delle risorse economiche,

dirette e indotte, che vengono spostate da un così rilevante numero di visitatori;

si pone in maniera stringente la necessità di trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato quello a precario contratto riguardante tutti questi prestatori d'opera qualificata, sia per non compromettere i servizi oggi così assicurati, sia per non creare agli interessati una situazione di mortificazione professionale e disoccupazione per molti non rimediabile, sia per non disattivare il circuito virtuoso che fa dei beni culturali un settore d'investimento produttivo e redditivo tale da determinare anche un dimostrato rientro finanziario —:

se il Governo intenda rispettare concretamente gli impegni presi con i lavoratori e con tutte le organizzazioni sindacali sottoscrivendo l'accordo ministero-organizzazioni sindacali del 13 aprile 2000;

se il Governo intenda trasformare il rapporto attuale dei lavoratori giubilari e degli assistenti museali a contratto precario in rapporto a tempo indeterminato sulla base delle disponibilità organiche ed occorrendo in soprannumero, secondo le procedure previste dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993;

se, a tal fine, il Governo non intenda prevedere che le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge n. 236 del 1993 siano assimilate alle procedure concorsuali già espletate per il personale di cui all'articolo 22 comma 5 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

se il Governo sia consapevole che solo mediante la stabilizzazione di questo personale è possibile non compromettere la strategia di apertura, fruibilità e vigilanza dei beni culturali, evitando al contempo un rigetto di tante unità a prestazioni qualificate nell'area della disoccupazione non riassorbibile;

se il Governo intenda indirizzare allo scopo suddetto adeguate risorse, già peraltro individuate nel citato accordo del 13 aprile 2000, tenendo presente la vastissima attivazione di risorse che la massa dei